

DELIBERA N.133/12/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' STARSAT S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "STARSAT – CH. 865") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N.545, CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 15 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 19 ottobre 2011, n.100/11/DICAM/N°PROC.2351/FB, notificato in data 27 ottobre 2011, con il quale veniva contestata alla società Starsat S.r.l. con sede legale in Roma, via Candia n. 66, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Starsat – ch 865", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione di programmi promozionali di servizi "audiotex" interattivi in data 6 giugno 2011 dalle ore 13:00 alle ore 14:00, dalle ore 20:00 alle ore 22:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00, in data 7 giugno 2011 dalle ore 11:00 alle ore 12:00, dalle ore 13:00 alle ore 14:00 e dalle ore 20:00 alle ore 22:00, ed in data 13 giugno 2011 dalle ore 13:00 alle ore 14:00, dalle ore 20:00 alle ore 22:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00;

RILEVATO che la società Starsat S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita presso l'Autorità sui fatti oggetto della contestazione;

RILEVATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di propagandare servizi di tipo interattivo *audiotex* e *videotex* (quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie locali”, “chat line”, “one to one”, “hot line”) nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi lieve in considerazione del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come “*Starsat*” rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell’accesso ai programmi limitato ai soli abbonati SKY;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano n. 3 episodi di violazione per la trasmissione di programmi promozionali di servizi “*audiotex*” interattivi in data 6, 7 e 13 giugno 2011;

- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la società Starsat S.r.l., fornitrice di contenuti del programma satellitare “*Starsat*”, si presume dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo delle proprie attività, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni sia pari a euro 77.469,00 (settantasettamilaquattrocentosessantanove/00), ossia a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 3), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

ORDINA

alla società Starsat S.r.l. con sede legale in Roma, via Candia n. 66, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “*Starsat – ch 865*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 77.469,00 (settantasettamilaquattrocentosessantanove/00), per la

violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.133/12/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n.133/12/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 15 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola